

CON NOI SEI AL SICURO

IL CONAPO AUMENTA LA TUTELA VERSO I PROPRI ISCRITTI ASSICURANDOLI

DURANTE IL SERVIZIO

CON UNA POLIZZA GRATUITA INFORTUNI

SOCIETÀ ASSICURATRICE: CATTOLICA ASSICURAZIONI



- **COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI ISCRITTI CONAPO:** diaria giornaliera di € 10 in caso di infortunio sul lavoro, a compensazione del mancato guadagno dovuto alla perdita delle indennità accessorie a causa dell'assenza dal servizio.
- **DEFINIZIONE DI ASSICURATO:** tutti gli iscritti al CONAPO in servizio attivo e in regola con la quota associativa sono automaticamente assicurati.
- **VALIDITÀ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE PER COLORO CHE RISULTANO GIÀ ISCRITTI CONAPO:** infortuni avvenuti dalle ore 24 del 26/10/2025 e sino alle ore 24 del 26/10/2026 (salvo eventuali proroghe).
- **VALIDITÀ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL CONAPO SUCCESSIVAMENTE:** infortuni avvenuti dalle ore 24 del giorno di iscrizione al CONAPO e sino alle ore 24 del 26/10/2026 (salvo eventuali proroghe).
- **DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE:** in caso di infortunio avvenuto nel periodo di validità delle garanzie assicurative, l'assicurato associato CONAPO deve inviare la denuncia a mezzo PEC congiuntamente sia all'Agenzia/Broker della Società Assicuratrice e sia al CONAPO, utilizzando l'apposito modello e allegando dichiarazioni di infortunio e certificazioni sanitarie. La copertura sarà ritenuta operante solo se l'assicurato risulterà in regola con l'iscrizione al sindacato e se la denuncia del sinistro avverrà entro sei mesi dalla data dell'infortunio riportata sul referto di pronto soccorso.
- Rivolgersi ai segretari CONAPO per le istruzioni di dettaglio.
- **CONDIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE:** gli associati al CONAPO sono esentati dall'obbligo di comunicare eventuali infermità già conosciute alla data di decorrenza della polizza e dall'obbligo di comunicare se assicurati con altre compagnie a copertura del medesimo rischio.
- **FRANCHIGIA:** 25 giorni.
- **DURATA DELL'INDENNIZZO:** a partire dal 25° giorno successivo a quello dell'infortunio e sino al periodo massimo di assenza dal servizio di 150 giorni (liquidabili 125 giorni per sinistro e per anno assicurativo).
- La revoca della delega CONAPO comporta cessazione immediata delle garanzie.



CONAPO



IL SINDACATO CON LE MAGGIORI TUTELE PER I PROPRI ISCRITTI

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO AVVISARE SUBITO IL PROPRIO RAPPRESENTANTE SINDACALE CONAPO